

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2241

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORRELLI**

Divieto dell’uso di contenitori e utensili in plastica non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti nonché del lancio e della dispersione di palloncini di gomma nell’ambiente

*Presentata il 12 febbraio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — L’inquinamento da plastica è un problema di dimensioni importanti: la produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni di tonnellate del 1964 agli oltre 400 milioni attuali e il settore è ancora in crescita. Circa un terzo degli imballaggi di plastica non è riciclabile e finisce per inquinare l’ambiente. Questo inquinamento riguarda in particolare gli oceani. Nel corso degli ultimi 50 anni il ruolo e la rilevanza della plastica nell’economia sono cresciuti in modo costante e, nonostante gli innumerevoli allarmi, il settore sembra mostrare ben poca attenzione verso possibili nuove strategie di progettazione e produzione attente alla sostenibilità invece che dettate solo da logiche di profitto. Dati forniti dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) hanno rilevato che almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni anno. Studi effettuati dall’associazione

*Greenpeace* sull’inquinamento marino hanno evidenziato che più di 50 mila miliardi di pezzi di plastica galleggiano in mare, anche se di fatto è impossibile verificare con esattezza qualsiasi stima. I rifiuti possono accumularsi in enormi immondizie galleggianti o depositarsi sulle coste.

Ogni anno 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare. Un pericolo mortale per tartarughe, uccelli, pesci, balene e delfini, che rischiano di ingerirla per errore scambiandola per cibo. I danni sono ingenti per tutti, perché la plastica inquina in ogni fase del suo ciclo di vita: il 99 per cento è prodotta da petrolio e gas fossile e, se dispersa in natura, si degrada in tempi estremamente lunghi, pertanto il riciclo da solo non basta più.

La produzione di plastica infatti raddoppierà i volumi del 2015 fra il 2030 e il 2035, per poi triplicarli entro il 2050. Serve quindi, con urgenza, un trattato globale che

imponga regole vincolanti in tutto il mondo per ridurre la produzione di plastica in modo drastico; ogni minuto l'equivalente di un camion pieno di plastica finisce negli oceani, provocando la morte di tartarughe, uccelli, pesci, balene e delfini, fino ad arrivare nei nostri piatti!

Plastica monouso che galleggia e successivamente si deposita nei fondali, insieme a microplastiche invisibili contenute in detersivi, cosmetici, vernici hanno invaso l'ambiente marino e contaminato ogni angolo della Terra. Ma il mare non è una discarica e l'Italia, Paese al centro del Mar Mediterraneo, non può più permettersi prodotti progettati per inquinarlo.

Con tutta la plastica che c'è nei mari si potrebbe coprire per 400 volte la circonferenza terrestre. Come già detto, ogni anno finiscono in mare milioni di tonnellate, soprattutto microplastiche e plastica monouso non riciclata, diventando cibo per pesci. Sono 700 le vittime tra le specie a rischio: questi animali scambiano la plastica per cibo e muoiono per indigestione o soffocamento. La plastica sta letteralmente invadendo il mare, in assenza di leggi ambiziose e di comportamenti responsabili delle imprese, che continuano ancora oggi ad inondarci di prodotti monouso, pur sapendo che il riciclo da solo non basta.

Le aziende sono a conoscenza che tutta la plastica non viene riciclata: i loro prodotti fatti di plastica, dentro e fuori, distruggono il mare, uccidono i pesci e mettono potenzialmente a rischio la nostra salute. Per difendere un bene comune e prezioso come il mare, fonte di vita per animali straordinari e comunità locali, è assolutamente necessaria una riduzione della vendita e della produzione di plastica «usa e getta» da parte delle grandi multinazionali del settore alimentare, insieme ad una severa regolamentazione del settore.

La plastica «usa e getta» è una gravissima fonte di inquinamento della terra e dei mari: molti oggetti di plastica sono monouso e ciò comporta la produzione di una preoccupante quantità di rifiuti che si disperde nell'ambiente e lentamente si trasforma in frammenti sempre più piccoli. Le macro-plastiche, oggetti di dimensioni su-

periori a 25 millimetri di lunghezza o larghezza, come sacchetti di plastica, reti da pesca e bottiglie, hanno numerosi effetti sugli animali marini: soffocamento, strozzamento e intrappolamento, possono riguardare mammiferi, rettili e uccelli marini fino a organismi sessili come i coralli. Materie plastiche leggere e resistenti galleggiano negli oceani, rilasciando contaminanti che si trasformano in micro-particelle tossiche che gli animali scambiano per cibo. Le micro-plastiche, particelle di diametro o lunghezza inferiore a 5 millimetri, possono essere ingerite da un elevato numero di organismi marini. Le tossine e la plastica ingerite da pesci e crostacei finiscono nei nostri piatti.

Dal 14 gennaio 2022 è in vigore la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la cosiddetta «direttiva *Single use plastic* (SUP)»; il provvedimento è volto a ridurre il consumo di plastica monouso e a limitarne la dispersione nell'ambiente e negli oceani. Bastoncini cotonati, cannucce, bicchieri, palloncini e vaschette per il cibo non potranno essere messi in commercio se prodotti con plastica tradizionale.

È entrato in vigore il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che dà attuazione alla direttiva SUP. I «*Single-use plastic*» sono una vasta gamma di prodotti che troppo spesso finiscono per inquinare l'ambiente e soprattutto i mari e i litorali visto che l'80 per cento dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica; di questi, il 50 per cento sono oggetti di plastica monouso e il 27 per cento sono attrezzature collegate alle attività di pesca.

L'obiettivo di ridurre la plastica monouso e la sua dispersione nell'ambiente si realizza anche mediante il divieto, la riduzione o la regolamentazione del loro consumo, che sempre più frequentemente si rinvergono sulle nostre spiagge.

Rispetto a quanto previsto dalla direttiva SUP, il decreto legislativo n. 196 del 2021 prevede che possano essere immessi in commercio prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e composta-

bile, purché certificati conformi allo *standard* europeo della norma UNI EN 13432, se sono imballaggi, e UNI EN 14995, se sono altri manufatti in plastica. Queste alternative biodegradabili e compostabili devono anche avere percentuali crescenti di materia prima rinnovabile: a partire dal 1° gennaio 2024 almeno il 60 per cento.

La normativa nazionale prevede il ricorso alle soluzioni biodegradabili e compostabili solo in alcuni casi specifici: quando l'uso di alternative riutilizzabili non sia possibile; quando l'impiego avvenga in circuiti controllati, con destinazione dei rifiuti alla raccolta differenziata, ad esempio mense e ospedali; quando le alternative riutilizzabili non offrono adeguate garanzie di igiene e sicurezza; nei casi in cui si sia in presenza di un elevato numero di persone, ad esempio sagre e fiere; in tutti i casi in cui le alternative riutilizzabili abbiano un impatto ambientale peggiore delle soluzioni biodegradabili e compostabili, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

Questa deroga all'uso delle soluzioni biodegradabili e compostabili è stata da più parti criticata e rischia, ancora una volta, di esporre l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, poiché sono state prese decisioni diverse da quelle individuate con le linee guida di orientamento della Commissione europea per l'applicazione della direttiva SUP.

Oltre a indebolire gli obiettivi di riduzione al ricorso ai prodotti monouso, in favore di soluzioni riutilizzabili, la deroga italiana ai prodotti biodegradabili e compostabili lascia anche qualche perplessità in merito alla sicurezza dei nuovi prodotti nel contatto con gli alimenti.

Dal 3 luglio 2024, le bottiglie fino a 3 litri di volume possono essere commercializzate esclusivamente se il loro tappo di plastica rimane attaccato alla bottiglia dopo l'apertura, per la durata dell'uso previsto del prodotto. Le bottiglie per bevande in polietilene tereftalato (PET), inoltre, dovranno contenere almeno il 25 per cento di PET riciclato entro il 2025 e almeno il 30 per cento a partire dal 2030. In Italia, così

come negli altri Paesi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva SUP, si dovrà raccogliere il 90 per cento di plastica monouso immessa sul mercato entro il 2029, con una tappa intermedia del 77 per cento entro il 2025.

Anche le istituzioni territoriali sono chiamate a contribuire, mettendo in atto strategie che tutelino la salute dei consumatori e dell'ambiente, altrimenti la direttiva SUP non porterà mai ai risultati attesi; ci sono lungimiranti esempi di realtà territoriali che hanno già preso provvedimenti contro la dispersione della plastica nell'ambiente: il sindaco di Maruggio, in provincia di Taranto, con l'ordinanza n. 50 del 14 agosto 2017 ha disposto il divieto di utilizzo e di abbandono di nastri colorati e di palloncini in gomma riempiti con gas più leggeri dell'aria. In tutto il mondo aziende e organizzazioni annunciano la messa al bando dei prodotti di plastica monouso.

Particolarmente dannosi sono i cosiddetti palloncini gonfiabili, poiché sono estremamente resistenti (gonfiati con elio e chiusi adeguatamente, possono durare anni); per questo motivo contribuiscono in misura ancora maggiore all'inquinamento ambientale, conducono l'elettricità e quindi, quando entrano in contatto con cavi ad alta tensione, possono causare cortocircuiti, incendi, danni ai pali della luce e interruzioni al flusso della corrente elettrica.

In base alle condizioni meteorologiche e all'ambiente nel quale si trovano, i pezzi di palloncino delle versioni biodegradabili possono impiegare dai 6 mesi ai 4 anni per degradarsi: un tempo sufficientemente lungo per causare danni fatali a ingenui animali. Gli stessi produttori, nei loro siti *internet*, ne sconsigliano il rilascio nell'ambiente! Potendo raggiungere alte quote, a causa della temperatura e della bassa pressione, i palloncini in lattice esplodono creando molteplici micro-parti che, quando sono troppo piccole per causare danni da ingerimento, contribuiscono all'inquinamento da microplastiche del suolo e dell'acqua: i nastri e le valvole di plastica usate per chiuderli non sono biodegradabili.

Un recente rapporto dell'associazione americana *Ocean Conservancy* ha classifi-

cato i palloncini come una delle prime tre forme di rifiuti più letali, al terzo posto dopo le reti da pesca abbandonate e i sacchetti di plastica. I palloncini possono volare anche per centinaia o migliaia di chilometri e ricadere in qualunque luogo, anche il più remoto, contaminare zone protette, uccidere la fauna selvatica e, finendo in mare come accade a una gran parte di essi, contribuire al grande problema dell'inquinamento degli oceani.

Gli animali, sia in acqua che sulla terraferma, scambiano spesso i palloncini per fonti di cibo. Tra le creature più vulnerabili, le tartarughe marine e le meduse, che rimangono spesso intrappolate nei residui del materiale plastico. Gli animali più curiosi come uccelli e delfini rimangono abbagliati dai colori vivaci e tendono a ingerire i palloncini, provocandosi seri danni allo stomaco e blocchi intestinali. In pratica, gli animali muoiono di fame con lo stomaco pieno! I Procellaridi (uccelli marini quali berte, uccelli delle tempeste e simili), in particolare, scambiano i palloncini galleggianti per calamari, le loro prede preferite.

Uno studio condotto nella prima metà del 2019 in Australia dimostra che i palloncini sono il rifiuto ingerito che causa il maggiore tasso di mortalità tra gli uccelli marini del territorio (1 su 5 muore a causa dell'ingerimento di pezzi di palloncino). Un altro studio, condotto dall'università del Texas, evidenzia che il 5 per cento delle morti delle tartarughe marine sono causati dall'ingerimento di palloncini di lattice. L'associazione *Ocean Conservancy* organizza ogni anno una pulizia mondiale delle spiagge. Tramite la loro applicazione, i volontari possono caricare delle foto dei loro ritrovamenti. Sulle coste americane, nel solo 2019, si sono contati 300 mila palloncini!

Inoltre, l'elio viene generato, nel corso di molti millenni, nelle profondità del sottosuolo dal naturale decadimento di elementi quali l'uranio e il torio. Si tratta dell'unico elemento del pianeta completamente non rinnovabile; una volta disperso non è più né recuperabile, né sostituibile. L'impiego dell'elio per gonfiare i palloncini ne limita l'utilizzo in altri campi quali: gli

*scanner* per risonanza magnetica (MRI) degli ospedali, le procedure mediche salvavita e di diagnostica, la criogenia, la ricerca di laboratorio, i ventilatori ed i respiratori per i neonati e i malati, il raffreddamento dei reattori nucleari e la conservazione di documenti. Recentemente il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti d'America ha stimato che sulla Terra ci sono riserve limitate di elio sufficienti ancora per circa 117 anni.

Da settembre 2022 le azioni di *Plastic Free* presso le amministrazioni comunali hanno cominciato a dare i frutti sperati. Ad oggi, circa 80 comuni hanno emesso ordinanze di divieto di rilascio in aria di palloncini.

Infine, il divieto di rilascio di dispositivi aerostatici è stato introdotto dalla provincia autonoma di Trento, con la legge provinciale 14 giugno 2021, n. 13, nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti, di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.; nello specifico, il nuovo articolo 90-*bis* prevede che: «Al fine di tutelare l'ambiente, con particolare riguardo al patrimonio montano, idrico e faunistico, è vietato nell'intero territorio provinciale il rilascio volontario di palloncini o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive».

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è vietato utilizzare contenitori e utensili di plastica monouso non compostabili e riutilizzabili per la somministrazione di alimenti. Al comma 2 si individuano i soggetti a cui è rivolto il divieto: gestori di mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici. Al comma 3 sono previste le eccezioni ai sensi della normativa dell'Unione europea per documentate esigenze sanitarie. Al comma 4 si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sia vietato nell'intero territorio nazionale il rilascio volontario di palloncini o di altri dispositivi aerostatici idonei a di-

sperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

L'articolo 2, al comma 1, prevede il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, di utilizzare nastri colorati e palloncini di gomma o materiale simile e riempiti con gas più leggeri dell'aria senza l'apposizione al palloncino o alla relativa dotazione di un oggetto di peso sufficiente a contrastarne il sollevamento e la dispersione. Al comma 2 si stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il divieto di immissione sul mercato

di aste per palloncini, di contenitori e di utensili di plastica, ad eccezione di quelli biodegradabili e compostabili.

L'articolo 3 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla mancata osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2.

L'articolo 4 prevede una disposizione transitoria al fine di consentire lo smaltimento delle scorte esistenti ed eventualmente previste da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle prescrizioni della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Divieto di uso)*

1. Al fine di diminuire la produzione di rifiuti in plastica, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato utilizzare contenitori e utensili di plastica non riutilizzabili, non biodegradabili e non compostabili per la somministrazione di alimenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai gestori di mense di enti pubblici e privati, agli ospedali, agli uffici pubblici e privati, alle aziende e agli istituti scolastici.

3. In caso di documentate esigenze sanitarie possono essere utilizzati prodotti non riutilizzabili, biodegradabili e compostabili, ai sensi della normativa dell'Unione europea da conferire nella frazione organica qualora nel territorio comunale di competenza dei soggetti di cui al comma 2 sia attivo il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Al fine di tutelare l'ambiente, con particolare riguardo al patrimonio marino, montano, idrico e faunistico, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato nell'intero territorio nazionale il rilascio volontario di palloncini o di altri dispositivi aerostatici di gomma idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

### Art. 2.

#### *(Divieto di dispersione e divieto di immissione sul mercato)*

1. Dal 1° gennaio 2026 è vietato utilizzare nastri colorati e palloncini di gomma o materiale simile e riempiti con gas più leggeri dell'aria senza l'apposizione al palloncino o alla relativa dotazione di un oggetto di peso sufficiente a contrastarne il sollevamento e la dispersione.

2. Dal 1° gennaio 2026 è vietata l'immissione sul mercato di aste per palloncini, di contenitori e di utensili di plastica non riutilizzabili, ad eccezione di quelli biodegradabili e compostabili.

Art. 3.

*(Sanzioni)*

1. La mancata osservanza delle disposizioni dell'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

2. La mancata osservanza delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

3. La mancata osservanza delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

4. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 è aumentata fino al doppio del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di oggetti di plastica o un valore di tali prodotti superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi dei divieti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

*(Disposizione transitoria)*

1. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti di cui agli articoli 1 e 2 ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle disposizioni della presente legge, tali prodotti possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2026.



\*19PDL0129100\*